



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**MINISTERO  
DELL'INTERNO**

## **CONVENZIONE PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA PER DOTTORANDI, ASSEGNISTI E TITOLARI DI BORSE DI RICERCA**

Convenzione n. \_\_\_\_\_

### **TRA**

**Università degli Studi di Foggia**, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo LO MUZIO, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia

### **E**

**Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**, con sede legale in Roma - Piazza del Viminale, n. 1. CAP 00181 C.F. e P.I n. 80215430580 Settore Attività (Codice ATECO 84.11): attività generali di amministrazione pubblica, d'ora in poi denominato "Soggetto Azienda/Ente Ospitante", rappresentato dal Legale Rappresentante Capo Dipartimento pro tempore Prefetto Francesca FERRANDINO nata a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*

### **PREMESSO**

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori, dottorandi, borsisti ed assegnisti di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, ai sensi della normativa vigente, percorsi di crescita scientifica e professionale, con particolare riferimento alle attività di ricerca;
- che il Ministero dell'Interno ha tra i suoi compiti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il coordinamento delle attività delle forze di polizia e le funzioni di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica ed è pertanto Soggetto qualificato a erogare formazione in attività di raccolta dei dati attinenti la ricerca scientifica.
- che il Soggetto Ente/Azienda ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 – OGGETTO**

1. Nel rispetto delle normative citate in premessa, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere e formare, presso le proprie strutture, dottorandi, assegnisti e titolari di borse di ricerca per lo svolgimento delle attività di ricerca e di raccolta dati preventivamente concordate.
2. Su richiesta di una delle Parti, l'avvio dei predetti percorsi di ricerca potrà avvenire anche in modalità a distanza, nei limiti delle disponibilità di accoglienza di volta in volta manifestate dall'Ente ospitante.
3. Il numero di dottorandi, assegnisti e titolari di borse di ricerca contemporaneamente ospitabili è da intendersi proporzionato alle dimensioni del Soggetto Azienda/Ente Ospitante ed al numero dei dipendenti a tempo indeterminato che vi prestano lavoro, nel rispetto dei disposti normativi nazionali e/o regionali.
4. L'attività di studio e ricerca svolta da dottorandi, assegnisti e titolari di borse di ricerca non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e contrattuali (contrattazione collettiva) inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati.

### **Art. 3 – ATTIVITA' DI RICERCA**

Il Soggetto promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile scientifico delle attività di studio e ricerca. Per ciascun soggetto, prima dell'avvio dell'attività, viene predisposto un dettagliato programma di ricerca.

Il programma è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del soggetto incaricato dell'attività di studio e ricerca;
2. i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei tempi di presenza del soggetto incaricato presso le strutture dell'Ente ospitante;
4. la sede o le sedi presso cui svolgere l'attività (sede, reparto, ufficio);
5. la durata dell'attività, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile, ai sensi della normativa di riferimento;
7. eventuali rimborsi spese o facilitazioni offerti al soggetto dall'Azienda/Ente Ospitante.

### **Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

Il Soggetto promotore:

- designa un tutor, in qualità di responsabile dell'attività di studio e ricerca, con il compito di assistere e supportare il dottorando, il borsista o l'assegnista di ricerca e di monitorare e verificare l'attuazione dei programmi di studio e di ricerca assegnati agli stessi;
- è garante della qualità e regolarità delle attività di supporto, della predisposizione del programma e della gestione delle procedure amministrative;
- promuove lo sviluppo, il monitoraggio e il buon andamento dei programmi di studio e ricerca assegnati a ciascun il dottorando, borsista o assegnista di ricerca.

### **Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE**

Il Soggetto Azienda/Ente ospitante:

- adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, se previsto e secondo le modalità indicate dalle normative regionali di riferimento;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e designa il responsabile aziendale dell'attuazione del progetto di studio e ricerca;
- assicura adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto promotore;
- collabora con il Soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività di studio e ricerca, garantendo l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel programma di ricerca concordato;
- comunica in forma scritta al Soggetto promotore tutte le eventuali variazioni (cambiamento della sede, variazioni di orario, sostituzione del responsabile aziendale, ecc.);
- in caso di incidente, il Soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Soggetto promotore;
- valuta l'esperienza ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del Soggetto promotore.

### **Art. 6 – GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Per le attività svolte presso le sedi dell'Ente ospitante, ogni dottorando, borsista o assegnista di ricerca è assicurato dall'Ente ospitante

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Soggetto Azienda/Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Soggetto promotore.

### **Art. 7 – DURATA DEL PROGRAMMA DI RICERCA**

La durata del programma di ricerca sarà concordata di volta in volta tra Soggetto promotore ed Ente ospitante.

La sospensione o la interruzione dell'attività di ricerca è consentita, per giustificati motivi, su richiesta di una delle Parti, del tutor universitario o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

### **ART. 8 – RACCOLTA DATI E ATTIVITA' DI RICERCA**

Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca e raccolta dati, realizzazione di tesi di laurea e/o di dottorato di ricerca, le Parti si impegnano ad una proficua collaborazione, nel rispetto delle proprie funzioni, incluso l'utilizzo di attrezzature e servizi logistici.

La divulgazione dei dati delle eventuali ricerche condotte in collaborazione sarà concordata di volta in volta.

#### **ART. 9 – ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Il dottorando/assegnista/borsista, prima dell'inizio dell'attività stipulerà con l'Ente ospitante un accordo di riservatezza secondo il modello allegato alla presente convenzione.

#### **Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE**

La presente convenzione, redatta e sottoscritta in forma digitale, sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

#### **ART. 11 IMPOSTA DI BOLLO**

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Azienda/Ente Ospitante.

#### **Art. 12 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Roma.

#### **Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più programmi di ricerca, decorre dalla data sotto indicata ed ha durata di anni cinque, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza del presente accordo e potrà essere rinnovata previo assenso scritto delle parti.

2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dell'attività di ricerca che è stata avviata in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

#### **Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa mediante elaborazione, manuale e/o automatizzata. Le Parti dichiarano, inoltre, che i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a terzi, qualora ne facciano richiesta, a soli fini statistici, ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE**

Le Parti potranno dare evidenza dell'esistenza della presente convenzione su tutti i documenti e il materiale informativo e/o divulgativo attinenti all'oggetto della medesima anche con l'uso dei rispettivi loghi e della dicitura *partner*.

#### **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo LO MUZIO

SOGGETTO AZIENDA/ENTE OSPITANTE  
MINISTERO DELL'INTERNO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prefetto Francesca FERRANDINO



## ACCORDO DI RISERVATEZZA (All. n. 1)

In riferimento alla convenzione per collaborazioni in attività di studio e di ricerca per dottorandi, assegnisti e titolari di borse di ricerca stipulata tra l'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, C.F. 94045260711 (Parte Ricevente) e il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con sede legale in Roma - Piazza del Viminale, n. 1. 00181 C.F. e P.I n. 80215430580 (Parte Rilevante) si conviene quanto segue:

### Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza in costanza dell'attività che con detta Convenzione si conviene venga svolta dalla Parte Ricevente.

### Art. 3 – Informazioni Riservate

3.1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite dalla Parte Ricevente, in particolare il *know how* tecnico e progettuale di proprietà della Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio.

3.2. Le Informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

3.3. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato alla Parte Ricevente;
- b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute dalla Parte Ricevente al momento della trasmissione;
- c) siano state trasmesse alla Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate.

### Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente

4.1. La Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni riservate acquisite dalla Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

4.2. In particolare, la Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni riservate;
- b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

4.3. La Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Parte Rivelante.

4.4. La Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati delle ricerche relative al *know how* tecnico e progettuale, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

### Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1. Le Informazioni riservate fornite dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente rimangono di proprietà della Parte Rivelante e saranno concesse alla Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

5.2. In nessun caso la Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni riservate.

5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede alla Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni riservate.

#### **Art. 6 - Restituzione di documenti**

6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, la Parte Ricevente si impegna a riconsegnare alla Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni riservate di cui al presente Accordo.

6.2. La Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni riservate.

#### **Art. 7 - Periodo di durata**

7.1. Il presente accordo di riservatezza non avrà scadenza alcuna.

#### **Art. 8 - Divieto di cessione**

8.1. Nessuna Parte del presente accordo potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 9 - Modifica**

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente**

10.1. Il presente Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Roma.



## ACCORDO DI RISERVATEZZA (All. n. 1)

In riferimento alla convenzione per collaborazioni in attività di studio e di ricerca per dottorandi, assegnisti e titolari di borse di ricerca stipulata tra l'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, C.F. 94045260711 (Parte Ricevente) e il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con sede legale in Roma - Piazza del Viminale, n. 1. 00181 C.F. e P.I n. 80215430580 (Parte Rilevante) si conviene quanto segue:

### Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza in costanza dell'attività che con detta Convenzione si conviene venga svolta dalla Parte Ricevente.

### Art. 3 – Informazioni Riservate

3.1. Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite dalla Parte Ricevente, in particolare il *know how* tecnico e progettuale di proprietà della Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio.

3.2. Le Informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

3.3. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che:

- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato alla Parte Ricevente;
- b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute dalla Parte Ricevente al momento della trasmissione;
- c) siano state trasmesse alla Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate.

### Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente

4.1. La Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni riservate acquisite dalla Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

4.2. In particolare, la Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni riservate;
- b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

4.3. La Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto della Parte Rivelante.

4.4. La Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati delle ricerche relative al *know how* tecnico e progettuale, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

### Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1. Le Informazioni riservate fornite dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente rimangono di proprietà della Parte Rivelante e saranno concesse alla Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

5.2. In nessun caso la Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni riservate.

5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede alla Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni riservate.

#### **Art. 6 - Restituzione di documenti**

6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, la Parte Ricevente si impegna a riconsegnare alla Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni riservate di cui al presente Accordo.

6.2. La Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni riservate.

#### **Art. 7 - Periodo di durata**

7.1. Il presente accordo di riservatezza non avrà scadenza alcuna.

#### **Art. 8 - Divieto di cessione**

8.1. Nessuna Parte del presente accordo potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 9 - Modifica**

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente**

10.1. Il presente Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Roma.